

PROVINCIA DI MILANO

La Provincia di Milano – Direzione Centrale Sviluppo Economico, Formazione e Lavoro – rende note le indicazioni per la presentazione di candidature per la partecipazione al programma di reimpiego per disoccupati e disoccupate (Legge 266/05 art 1 comma 411)

Dispositivo PROGETTI INDIVIDUALI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” s.m.i.;

Legge 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione” s.m.i.;

Decreto legislativo aprile 2000, n.181 “Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro” inattivazione dell’articolo 45, comma1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144;

DPR. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144";

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

Art.1 comma 155 della Legge n.311 del 31 dicembre 2004 (Finanziaria 2005);

DGP n.268/05 del 13/04/05 in atti 94710/10493/2004 - Presa d’atto della deliberazione n. 2 del 12/04/2005 (atti 93564/10491/04) della Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro avente ad oggetto ”Richiesta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge n.311/2004, del trattamento di CIGS - in deroga alle normative vigenti - in favore dei lavoratori e delle lavoratrici nonché delle aziende operanti nel territorio di Milano e provincia, appartenenti all’intera filiera del tessile, abbigliamento, calzature, pellettieri e comparti affini “;

Decreto interministeriale del 03/11/2005 n. 37234 “Concessione del trattamento di CIGS e mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 155, legge 311/2004 e successive modificazioni”;

Art. 1 comma 411 Legge n. 266 del 29 dicembre 2005 (Finanziaria 2006);

Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;

Accordo tra Regione Lombardia e le amministrazioni provinciali del 10 ottobre 2006;

Accordo tra Ministero del Lavoro e Regione Lombardia del 10 novembre 2006;

DD Regione Lombardia dell' 11 aprile 2007 recante le linee guida per la predisposizione dei piani provinciali;

Regolamento CE n. 2204/2002 che individua le categorie dei “lavoratori svantaggiati”;

Regolamento CE n. 1998/2006 in materia di aiuti di stato;

DGR n.8/4561 del 18/04/07 “Procedure e requisiti per il rilascio alle agenzie per il lavoro dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di intermediazione, ricerca e selezione del personale e attività connesse”;

DDG n. 5192 del 21/05/07 “Approvazione delle modalità operative per la richiesta di autorizzazione all'erogazione dei

servizi al lavoro di cui agli artt. 14 e 15 della l.r. 22/2006, nonché per la costituzione del relativo Albo regionale, in attuazione della DGR n. 8/4561 del 18 aprile 2007 - 330 Formazione professionale”;

DDG n. 5193 del 21/05/07 “Approvazione delle modalità operative per la richiesta di accreditamento degli operatori pubblici e privati allo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'art. 13 della l.r. 22/2006 e per la costituzione del relativo Albo regionale, in attuazione della DGR. n. 8/4562 del 18 aprile 2007 - 330 Formazione professionale”;

Regione Lombardia con D.D.U.O. n. 15169 del 22 dicembre 2006 “Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finalizzate da fondi regionali e/o nazionali”;

DGP n. 833/07 del 12/11/07 in atti 243016/2007/12.1/2006/9248 “Approvazione del Piano provinciale per l’attuazione di programmi di reimpiego per disoccupati e disoccupate (Legge 266/05 art 1 comma 411)”;

Det. Dirigenziale del.....,
n.....del.....R.G..... in atti.....di approvazione
degli schemi di bando contenenti le indicazioni per la
presentazione di progetti.

2. CARATTERISTICHE GENERALI

OBIETTIVI

Finalità del dispositivo è accelerare il processo di reimpiego delle persone in difficoltà occupazionale che intendono avvalersi dei servizi per il lavoro. In tal senso l'impegno delle strutture che si candidano alla erogazione delle attività previste dovrà essere fortemente orientato all'individuazione di concrete opportunità lavorative.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Lavoratori e lavoratrici, disoccupati a seguito di licenziamento e iscritti nella lista di mobilità ai sensi della L. 236/93 e della L.223/91, NON aventi titolo al trattamento di indennità di mobilità (art. 7, legge 223/1991), domiciliati nel territorio della Provincia di Milano.

Tale requisito può essere accompagnato da indennità di disoccupazione.

OPERATORI AMMISSIBILI

Possono accedere ai finanziamenti a valere su questo programma i soggetti accreditati dalla Regione Lombardia per i servizi al lavoro ai sensi degli artt. 13,14,15 della Legge Regionale n. 22/2006 e relativi provvedimenti attuativi, ferma

restante la disciplina transitoria prevista dalla medesima legge per i Centri per l'Impiego (art. 32 Legge Regionale n. 22/2006).

L'operatore accreditato deve avere almeno una sede operativa nel territorio della Provincia di Milano.

L'operatore accreditato può candidarsi alla gestione del programma in forma singola o associata in ATS, avvalendosi di operatori autorizzati e/o accreditati per le macro-tipologie formazione e/o orientamento, lavoro.

STANZIAMENTO COMPLESSIVO

Sono destinati complessivamente per il finanziamento delle azioni previste dal presente dispositivo : €2.604.000,00 di cui € 384.000,00 per incentivi alla frequenza.

Sono altresì stanziati per gli incentivi alle assunzioni : €1.116.000,00

Il 20% dell'importo è indicativamente riservato al territorio della costituenda Provincia di Monza e Brianza. E' facoltà della Direzione procedere a diversa allocazione delle risorse sopra indicate a fronte di motivate esigenze che dovessero verificarsi in corso d'opera.

Modalità di riconoscimento del contributo: a consumo

Massimali:€ 25.000 per ogni GRUPPO UTENTE (Dote individuale: max €2.500,00 x 10 destinatari)

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il soggetto attuatore deve presentare, tramite il portale Sintesi, al Settore Lavoro della Provincia di Milano, una domanda di partecipazione al programma, che preveda tutte le tipologie di azioni contemplate nel presente dispositivo.

La Provincia di Milano valuta l'ammissibilità della domanda solo in relazione al possesso dei requisiti del soggetto proponente: successivamente all'accettazione della candidatura, il soggetto attuatore riceve le chiavi d'accesso al Sistema Informativo Gestore dei Servizi (SINTESE) e può procedere a comporre il GRUPPO UTENTE.

Il soggetto attuatore compone il GRUPPO UTENTE, con 10 disoccupati/e aventi i requisiti sopra indicati, il 40 % dei quali dovrà appartenere alle seguenti categorie prioritarie: donne e persone di età pari o superiore a 45 anni.

Il completamento del GRUPPO UTENTE, con i 10 nominativi, deve avvenire di norma entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di accoglimento della domanda di partecipazione al programma.

Il soggetto attuatore non potrà prendere in carico un successivo GRUPPO UTENTE, finché non avrà individuato e preso in carico i 10 disoccupati/e previsti dal primo GRUPPO UTENTE .

Il soggetto attuatore non potrà prendere in carico un successivo GRUPPO UTENTE, finché non avrà ricollocato, a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a 6 mesi, almeno 3 disoccupati/e presi in carico nel primo GRUPPO UTENTE.

Se non vengono raggiunti gli obiettivi occupazionali, il soggetto attuatore ottiene unicamente il riconoscimento delle spese sostenute e non potrà accedere alla richiesta di ulteriori gruppi.

E' considerata equivalente all'assunzione l'avvio di attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da parte del destinatario.

Ai fini della composizione del GRUPPO UTENTE, il soggetto attuatore provvede, con oneri a proprio carico, come previsto dall'art. 13 L.R. 22/06, alle attività riassunte nella seguente tabella:

Descrizione	Azioni
Adempimenti previsti dalla L.R. 22/06, art. 13, a carico dell'ente accreditato	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento appartenenza a lista di mobilità senza indennità • Intervista individuale (aggiornamento schede anagrafica e professionale; implementazione SINTESI) • Sottoscrizione del Patto di Servizio • Assegnazione del Tutor di Percorso • Assegnazione della Dote di Servizio

La realizzazione delle suddette attività comporta l'implementazione della scheda anagrafico/professionale e dei suoi allegati sul Sistema SINTESI.

La Provincia di Milano nell'abilitare l'operatore accreditato all'erogazione dei servizi, provvede ad accreditare virtualmente l'importo della Dote di Servizio per ogni UTENTE (dote individuale €2.500,00 x max 10 utenti).

La Provincia di Milano si riserva la facoltà di valutare possibili deroghe in casi motivati ed eccezionali.

4. TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO

Non è prevista l'assegnazione di un quota pubblica di finanziamento in sede di accettazione della domanda di partecipazione al programma da parte dell'operatore. Il riconoscimento del finanziamento avverrà solo quando i soggetti attuatori dimostreranno la presa in carico dei destinatari, secondo i requisiti previsti dal presente dispositivo e dalla normativa di riferimento. Pertanto gli operatori che presentano la propria candidatura per la partecipazione al programma non sono tenuti a indicare la quota di finanziamento pubblico, in quanto i fondi a valere sul presente dispositivo saranno erogati dalla Provincia di Milano con modalità "a consumo".

5. EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Successivamente alla sottoscrizione del Patto di Servizio il soggetto attuatore può dare il via alle azioni del programma di reimpiego e provvedere ad inoltrare la comunicazione di avvio.

La comunicazione di avvio delle attività è seguita dal colloquio (C1) che il soggetto attuatore eroga per definire il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) di ogni singolo utente.

Nell'azione C1 il percorso indicato alla persona prevede opzioni differenti a seconda del profilo emerso e delle reali potenzialità espresse. Se l'utente condivide la proposta, sarà tenuto a sottoscrivere il Piano di Intervento Personalizzato, che verrà controfirmato dall'operatore del servizio che lo prende in carico, ed impegna le parti alla realizzazione di quanto stabilito.

Il PIP della durata massima di mesi 12, prevede differenti percorsi, comprensivi di attività di orientamento, formazione, ricollocazione (*placement*) o orientamento all'autoimprenditorialità. Il Piano di Intervento Personalizzato fissa gli impegni reciproci dei suoi contraenti, vincolando l'operatore a erogare i servizi individuati e il soggetto beneficiario a rispettare il percorso individuato.

6. TIPOLOGIE DI AZIONI

Le tipologie di azioni del Piano d'Intervento Personalizzato (PIP) sono le seguenti:

Descrizione	Azioni	Costo previsto
Accertamento delle competenze volto ad individuare capacità, conoscenze ed esperienze professionali pregresse, al fine di definire percorsi mirati al reinserimento occupazionale, anche di natura autoimprenditoriale	<ul style="list-style-type: none"> • <u>C1 – colloquio individuale – 2 ore</u> Analisi di motivazioni ed aspettative; approfondimento della “consistenza” del patrimonio di conoscenze, capacità e competenze dell’utente; guida alla costruzione di un progetto professionale condiviso, concreto e realistico 	<ul style="list-style-type: none"> • €100,00
Accompagnamento al reinserimento lavorativo mediante azioni di orientamento e affiancamento on the job, finalizzate a progettare un realistico obiettivo professionale ed a supportare una coerente ricerca del lavoro.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>D1– corso individuale – 10 ore¹</u> Rielaborazione dell’esperienza professionale per rilevare capacità e competenze acquisite e re-investibili (bilancio esperienziale); ricerca - selezione - utilizzo delle fonti informatiche più efficaci; definizione di una idea di reinserimento occupazionale e verifica della coerenza col mercato di riferimento; strutturazione del progetto professionale acquisizione <u>-personalizzazione.- gestione delle tecniche di ricerca del lavoro più coerenti con l’obiettivo professionale</u> • <u>D3 – corso individuale – 20 ore¹</u> Promozione/ potenziamento di capacità imprenditoriali e sostegno alla realizzazione di un progetto d’impresa: definizione del business-plan • <u>D4 – Stage di 30gg – (8 ore per individuazione azienda+tutoring)²</u> <p>L’attività è comprensiva di ricerca dell’inserimento aziendale più confacente al profilo/progetto professionale dell’utente, nonché di un monte ore di tutoring teso alla valorizzazione e capitalizzazione dell’esperienza ai fini di un successivo inserimento occupazionale. Per l’intera attività verranno riconosciute un max di 8 ore ad inserimento effettivamente avvenuto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • €500,00 • €1.000,00 • € 400,00 + borsa di € 800,00 agli utenti privi di indennità

¹ L’azione D1 proposta per la ricerca di un posto di lavoro subordinato è alternativa all’azione D3 prevista invece per la costruzione di un percorso di lavoro autonomo”

<p>Attività tese ad incrementare competenze/ conoscenze ed a sostenere l'aggiornamento di employ abilities necessarie per il più efficace consolidamento del profilo professionale, in una logistica tendente alla stabilizzazione occupazionale.</p> <p>Attività di carattere formativo, tese all'acquisizione di specifiche competenze professionali rivolte a utenti che esprimono propensioni per lavori autonomi.</p> <p>Percorsi formativi di maggiore e più specifico contenuto specialistico, saranno finanziati a valere su fondi residui della Legge 236/93</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>B1- Corso di gruppo (min .2 partecipanti)</u> Formazione di aggiornamento professionale di max 32 ore. L'azione alternativa è allo Stage di 30gg - D4 • <u>Formazione individuale a voucher</u> per attività di lavoro autonomo max 28 ore 	<ul style="list-style-type: none"> • €100,00/h (€400,00 procapite) • €50,00/h (€1.400,00 totali)
<p>Reinserimento nel mondo del Lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Placement individuale³</u> Percorsi per il raggiungimento di una nuova collocazione occupazionale. Tali attività prevederanno meccanismi di erogazione dei fondi disponibili in base ai risultati effettivamente conseguiti 	<ul style="list-style-type: none"> • € 2.000,00 per ogni ricollocazione a Tempo Indeterminato • € 1.000,00 per ogni ricollocazione a Tempo Determinato non inferiore a 6 mesi.
<p>Sostegno economico alle persone che partecipano, nell'ambito dei servizi del Piano, ad attività di almeno 20 ore. Il contributo si configura quale aiuto per fronteggiare periodi di transizione attiva e rappresenta uno stimolo per invogliare i destinatari ad evitare la cronicizzazione della inattività, fruendo di servizi in grado di aumentare la spendibilità professionale sul mercato. L'indennità sarà vincolata alla effettiva partecipazione dei percorsi.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Buono pasto per ogni giornata formativa di almeno 6 ore effettivamente frequentate • Borsa lavoro di € 800,00 per frequenza stage di 30gg.

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VERIFICA INTERMEDIA

² L'azione è alternativa al Corso di gruppo aggiornamento professionale di max 32 ore – B1.

³ Le quote indicate sono da considerarsi entro i massimali della Dote individuale di euro 2.500,00 (a titolo di esempio: C1 + D1 + D4 = 1000 euro, il placement a tempo indeterminato vale in questo caso €1.500,00)

Le candidature saranno presentate con la modalità “a sportello” fino ad esaurimento delle risorse a bando e comunque entro il 30/09/2008.

A tale data sarà effettuata una verifica intermedia sull’andamento del Piano al fine di valutare una riallocazione delle risorse e modificare i tempi di chiusura delle attività a sportello e composizione del gruppo.

Per la redazione della domanda di finanziamento dei progetti dovrà essere utilizzato esclusivamente il formulario approvato dalla Provincia e rinvenibile all’indirizzo:

<http://sintesi.provincia.milano.it/reimpiego.asp>

Rif. Per la presentazione candidatura:

Settore Lavoro

Tel 02/7740.4040

fax 02/7740.6827

e- mail pianoreimpiego@provincia.milano.it

Indirizzo : Viale Jenner, 24

8. ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE

PROGETTUALI

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE

Le candidature non saranno ritenute ammissibili se:

- presentate da operatori non accreditati;

- non compilate adeguatamente sull'apposito formulario;
- non coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento;
- non complete della documentazione richiesta.

9. GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' REALIZZAZIONE

Il soggetto attuatore, una volta autorizzato alla presa in carico del gruppo, deve concludere le attività indicate nel proposta entro la data del 30/07/2009 o altra data individuata a seguito di una verifica intermedia sull'andamento del Piano (vedi punto 7. del presente dispositivo), inoltre deve attenersi alle procedure operative del sistema informativo SINTESI.

Per quanto riguarda i tempi di completamento del GRUPPO UTENTI si richiama l'attenzione a quanto previsto al punto 3 (termine di 60 giorni per il completamento del GRUPPO UTENTE).

Il soggetto attuatore deve mettere a disposizione del destinatario preso in carico un *Tutor di Percorso*⁴ nell'ambito del Patto di

⁴ La Regione Lombardia con DGR 4562 del 18/04/2007 (Allegato A) ha precisato le aree di attività del tutor come segue: 1. diagnosi dei bisogni di orientamento; 2. analisi e definizione della domanda di orientamento; 3. analisi dell'esperienze formative, professionali e sociali; 4. individuazione delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali con particolare riferimento al contesto sociale; 5. identificazione delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità individuate; 6. supporto nelle predisposizione di un progetto personale verificabile e completo (obiettivi, tempi, azioni, interlocutori, risorse); 7. stipula e gestione del patto di servizio; 8. supporto nel monitoraggio delle azioni intraprese e valutazione della loro conformità al progetto di massima.

servizio, che assicuri il corretto sviluppo degli impegni reciprocamente assunti e rappresenti il punto di riferimento per l'utente durante tutto il periodo di utilizzo della Dote di Servizio, anche nel caso in cui si rivolga ad altre strutture per la fruizione di ulteriori attività.

L'attività del Tutor non sostituisce le altre figure professionali, impegnate nella erogazione delle singole attività previste, assicura il tutoraggio delle azioni del PIP.

Il soggetto attuatore deve certificare i costi sostenuti con dichiarazione della spesa trimestrale facendo riferimento alle disposizioni in vigore approvate dalla Regione Lombardia con D.D.U.O. n. 15169 del 22 dicembre 2006 “ Linee guida per le dichiarazioni intermedie della spesa e la rendicontazione finale per le iniziative finalizzate da fondi regionali e/o nazionali”.

La delega è ammessa nei limiti previsti dalle Linee Guida.

Il beneficiario dei servizi al lavoro ha diritto al rilascio del Certificato di Frequenza se risulta avere partecipato ad almeno il 75% delle ore totali previste dal singolo Piano di Intervento Personalizzato (PIP).

EROGAZIONE FINANZIAMENTI

L'erogazione del finanziamento pubblico ai soggetti attuatori verrà effettuata secondo le seguenti modalità:

- una prima tranche, pari al 50% della DOTE riconosciuta per ciascun utente, verrà di norma erogata a seguito della verifica della composizione, del reclutamento completo del GRUPPO UTENTE e della comunicazione di avvio;
- il saldo dopo la conclusione delle attività, all'approvazione della rendicontazione finale, previa presentazione della seguente documentazione:
 - dichiarazione finale delle spese;
 - piano dei conti;
 - elenco dei giustificativi di spesa;
 - relazione finale.

Le quote di *placement* sono erogate solo ai soggetti attuatori che documentano l'avvenuta occupazione del lavoratore.

Al fine dell'erogazione dell'acconto è fatto obbligo agli operatori privati di presentare una garanzia fideiussoria per un importo pari all'ammontare dell'anticipo da percepire (50% del totale del contributo), rilasciata da banche o imprese di assicurazione indicate nella Legge 10.06.1982, n. 348, da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/93.

Detta garanzia dovrà avere durata per un periodo compreso tra la data di sottoscrizione dell'Atto di adesione e relativo

Disciplinare - Obblighi dell'attuatore e i 12 (dodici) mesi successivi alla presentazione della certificazione finale della spesa (rendicontazione finali).

La liberatoria della garanzia fideiussoria sarà rilasciata previa presentazione, ove dovuta, della copia dell'eventuale bonifico di restituzione delle somme riscosse in eccesso rispetto alle spese effettivamente pagate.

Si precisa che il soggetto Attuatore è tenuto a verificare costantemente la permanenza dell'idoneità degli istituti che rilasciano la garanzia fideiussoria.

Le spese connesse alla fideiussione potranno essere espresse in rendiconto.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre 90 giorni dalla data di conclusione delle attività.

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

In aggiunta alla Dote individuale è possibile assegnare ai destinatari degli interventi una borsa lavoro oppure i buoni pasto.

La borsa lavoro di € 800,00 è un incentivo alla frequenza dell'azione D4 per stage di 30gg lavorativi.

Il buono pasto, del valore massimo di €9,00, è previsto per ogni giornata formativa di almeno 6 ore effettivamente frequentata.

Gli importi riconosciuti a tale titolo dovranno essere anticipati dai soggetti attuatori e debitamente rendicontati.

Le indennità di partecipazione verranno rimborsate ai soggetti attuatori a conclusione delle azioni secondo i seguenti criteri:

- per la formazione sulla base delle giornate formative di almeno 6 ore frequentate effettivamente dal disoccupato/a preso in carico, per attività di almeno 20 ore complessive ;
- per l'azione D4 - stage sulla base delle giornate di presenza.

Nel caso di stage interrotti anticipatamente, la borsa lavoro proporzionalmente ridotta sarà riconosciuta se le presenze - attestate da registro debitamente compilato e sottoscritto - saranno pari o superiori al 50% dei giorni lavorativi previsti (ovvero 15gg lavorativi).

INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE

Il dispositivo prevede, in aggiunta al finanziamento concesso al soggetto attuatore, l'attribuzione di un incentivo al datore di lavoro per assunzioni a tempo indeterminato di over 45 o di over 50 come descritto nella seguente tabella:

<p>Dotazione finanziaria destinata a lavoratori/trici espulsi dai processi produttivi per renderne più “appetibile” e tempestivo il reinserimento. Si tratta di riconoscere alle imprese un bonus una tantum per sostenerle nelle difficoltà di accompagnare i lavoratori verso l’adattamento a nuovi contesti organizzativi. In particolare, gli incentivi verranno differenzialmente modulati, in base ad indicatori di genere, età e tipologia contrattuale proposta, nel rispetto della normativa vigente.</p> <p>Gli incentivi non si applicano in caso di gare di appalto per le quali l’azienda subentra nei rapporti di lavoro cessati.</p>	INCENTIVI PER TIPOLOGIA DI ASSUNZIONE *		
	Target	Tempo Indeterminato Full time	Tempo Indeterminato Part time
	Over 45	euro	euro
	Donne	2.400,00	% del monte ore definito
	Uomini	2.100,00	% del monte ore definito
	Over 50	euro	euro
	Donne	4.000,00	% del monte ore definito
	Uomini	3.500,00	% del monte ore definito
	<p>* L’incentivo, erogato al termine del periodo di prova, è concesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell’occupazione, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1040/06, del 7 luglio 2006. In particolare, gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo 5 del citato Regolamento.</p> <p>L’incentivo è altresì concesso nel rispetto della normativa nazionale ed europea concernente gli aiuti di stato alle imprese, riconducibili alle regole del “de minimis” ai sensi del regolamento n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE in merito agli aiuti di importanza minore, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea concernenti gli aiuti destinati alla formazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.</p>		

Gli incentivi verranno erogati direttamente all’impresa, dietro presentazione del contratto di lavoro stipulato nonché a seguito del superamento del periodo di prova, allegando dichiarazione dell’azienda che ha effettuato l’assunzione concernente la normativa comunitaria sugli aiuti di stato (*dichiarazione de minimis*).

Nel caso di assunzione del lavoratore coinvolto nel programma, da parte del soggetto attuatore, questi dovrà optare tra il

riconoscimento della Dote individuale del lavoratore e l'attribuzione dell'incentivo al datore di lavoro.

Al lavoratore che a seguito dell'azione D3 intraprende un'attività autonoma con apertura di partita iva spetta l'incentivo all'assunzione.

RIPARAMENTAZIONE

Alla chiusura delle attività, la Provincia procederà al controllo di congruità delle spese sostenute. In caso di scostamento rispetto al preventivo economico approvato dalla Provincia di Milano, eventuali variazioni superiori al 20% non autorizzate non saranno riconosciute.

In caso si verifichi:

- una non congruità della spesa;
- il mancato rispetto degli obiettivi attesi dal bando;
- il mancato rispetto delle Linee Guida per la rendicontazione;

si procederà ad una riparametrazione d'ufficio del finanziamento.

L'eventuale riparametrazione avverrà a consuntivo, qualora le azioni svolte risultino inferiori al valore previsto.

Le quote finanziarie relative al *placement* saranno corrisposte solo nel caso di effettiva ricollocazione o avvio di attività autonoma/imprenditoriale.

L'esito negativo dei risultati attesi dal percorso concordato nel PIP non fa sorgere alcun diritto e/o interesse in capo al beneficiario. In tal caso nessuna pretesa potrà essere vantata dagli utenti nei confronti della Provincia di Milano.

In relazione alle attività previste dai singoli PIP, che contemplano una durata definita in ore (es. tecniche, formazione, ecc...) il lavoratore deve partecipare ad almeno il 75% del totale delle ore complessive. In caso contrario è considerato dimissionario. L'operatore deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio competente ai fini di quanto previsto dal successivo paragrafo.

La eventuale riparametrazione avviene a consuntivo.

Nel caso di attività di gruppo l'eventuale riparametrazione terrà conto del numero minimo di partecipanti alle attività di gruppo che non può scendere al di sotto delle 2 unità.

La formula applicata per la attività di gruppo è la seguente:

$$\text{costo formazione riparametrato} = \left\{ \text{costo orario} - \left[(\text{numero atteso allievi} - \text{numero effettivo allievi}) \times \text{costo orario} / \text{numero atteso allievi} \times 0.25 \right] \right\} \times \text{numero ore effettivo}.$$

In caso si verifichi l'inserimento lavorativo, prima del raggiungimento del 75% delle ore di frequenza, il soggetto attuatore è tenuto a darne tempestiva ed immediata comunicazione alla Provincia, che potrà riconoscere l'intero importo del finanziamento, se debitamente rendicontato.

REGIME SANZIONATORIO

La non partecipazione o mancata frequenza alle attività di carattere orientativo, formativo e di accompagnamento al lavoro – come definite dal Patto di Servizio, sottoscritto tra l'utente ed il soggetto attuatore – e/o il rifiuto di un offerta di lavoro rispondente ai criteri della normativa vigente in materia, determinerà la decadenza dai trattamenti di disoccupazione, mobilità o cigs come previsto dall'art. 1-quinquies della Legge 291 del 2004 e s.m.i. e precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.5 del 22.02.2006.

In tal senso, l'operatore sottoscrittore del Patto di Servizio è tenuto a trasmettere al Centro per l'Impiego di competenza del lavoratore interessato, la documentazione comprovante il rifiuto ingiustificato.

MONITORAGGIO

Al fine di agevolare l'attività di monitoraggio sull'andamento dei progetti ammessi a finanziamento, i soggetti attuatori

dovranno presentare una relazione conclusiva delle attività dichiarando alla Provincia eventuali insuccessi e relative motivazioni.

La Provincia di Milano provvederà all'istituzione di un servizio di verifica che svolga azioni di controllo, in via autonoma o su segnalazione, sulla corretta attuazione dei progetti da finanziare, consentendo la corretta corresponsione di quanto riconosciuto in fase di presentazione.

Analogamente, la Provincia di Milano predisporrà attività di monitoraggio aventi ad oggetto, oltre all'andamento dei progetti finanziati, anche la rilevazione dell'effettiva efficacia delle azioni attivate, attraverso la rilevazione della soddisfazione dei lavoratori e delle aziende.

Milano, 29 novembre 2007

Il Direttore Centrale sviluppo economico, formazione e lavoro

Dr. Marcello Correrà